

Il Direttore

Data 30.10.2007

Protocollo 3641 /DA2000

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie
S. Giovanni Battista di Torino
San Luigi di Orbassano
ASO Maggiore della Carità di
Novara

Ai Direttori Generali
delle AA.SS.RR.
della Regione Piemonte

e p.c. Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Torino

Al Magnifico Rettore
dell'Università del Piemonte
Orientale
Amedeo Avogadro

Al Preside
della Facoltà
di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi
di Torino

Al Preside
della Facoltà di Medicina e
Chirurgia
dell'Università del Piemonte
Orientale
Amedeo Avogadro

Alle OO.SS.
Area Medica

L O R O I N D I R I Z Z I

OGGETTO: Prime disposizioni applicative del DPCM 06.07.2007 “Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”.

L’art. 37, comma 1 del D.Leg.vo n. 368/99, modificato dalla Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), prevede che, a partire dall’anno accademico 2006/2007, all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipuli uno specifico contratto annuale di formazione specialistica.

Il D.P.C.M. del 6.07.2007, di cui all’oggetto, definisce lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici.

Ai sensi del comma 3 dell’ articolo 37 del già citato D.lgs. 368/99, il contratto è stipulato tra il medico in formazione, l’Università ove ha sede la scuola di specializzazione e la Regione nel cui territorio hanno sede le Aziende Sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione.

Con D.G.R. n. 18-7077 del 15.10.2007, che in copia si allega, la G.R. ha delegato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Ospedaliere:

San Giovanni Battista di Torino

San Luigi di Orbassano

Maggiore della Carità di Novara

la firma di parte regionale dei contratti in argomento.

Le A.S.R., sedi di scuole di specialità, dovranno, per la firma dei contratti in oggetto, fare riferimento ai 3 Direttori delegati, così come previsto dalla D.G.R. allegata. In particolare, per quanto attiene l’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, il Direttore Generale è delegato alla firma dei contratti, oltre che per le Scuole di specializzazione che insistono presso l’Azienda, anche per le seguenti strutture:

Azienda Ospedaliera OIRM – Sant’Anna

Azienda Ospedaliera CTO-CRF-Maria Adelaide

Azienda Ospedaliera “Amedeo di Savoia”

Ospedale Umberto I di Torino

Ospedale Oftalmico

Istituto di Patologia Generale

Istituto Medicina Legale e delle Assicurazioni.

Si rende necessario, peraltro, fornire alcune indicazioni operative, in relazione all’ art. 5 del contratto di formazione specialistica.

Dal comma 1 discende l’affermazione del principio generale dell’impegno esclusivo del medico in formazione specialistica e l’impossibilità per lo stesso di accedere quale soggetto autonomo a rapporti contrattuali di qualsiasi tipo con il S.S.N., con altri soggetti pubblici o con privati.

Nel comma 2 è prevista la prima eccezione al principio affermato nel comma 1. Sia la sostituzione dei Medici di Medicina generale che l’espletamento del servizio di guardia

medica non rientrano nei percorsi della libera professione intramuraria gestiti dalle Aziende Sanitarie.

In analogia a quanto previsto per i Medici di Medicina Generale tale principio si applica anche ai Pediatri di libera scelta.

Il medico in formazione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore della Scuola per l'attività da svolgere, al fine di consentire la valutazione dei risvolti della stessa sugli impegni derivanti dalle necessità formative.

La gestione degli aspetti contrattuali ed economici di tale attività è a totale carico del medico in formazione specialistica.

Il comma 3 stabilisce la possibilità di esercizio della libera professione intramuraria in coerenza con i titoli posseduti.

Principio fondamentale della libera professione intramuraria è che la stessa venga espletata nell'ambito della specialità per la quale si è strutturati (come dipendenti o universitari convenzionati) nell'Azienda, ne discende il principio che l'esercizio della libera professione è condizionato al possesso della relativa specialità.

Il fatto che i medici in formazione non siano ancora specialisti impedisce loro di effettuare in piena autonomia tutte quelle prestazioni che sono eseguibili in Azienda solo se ed in quanto in possesso di una determinata specialità.

Conseguentemente, è consentita ai medici in formazione esclusivamente la collaborazione in attività libero-professionali con i medici che rivestono il ruolo di tutor (i quali ultimi rimangono comunque titolari della prestazione erogata in regime libero-professionale).

Ai medici in formazione specialistica è, altresì, consentita la partecipazione ai proventi derivanti da rapporti contrattuali stipulati tra l'Azienda e terzi (fattispecie di cui all'art. 15.-quinquies, comma 2, lett.c) e d), d.lgs. 502/92 e s.m.i.), purchè sia rispettato il principio della coerenza con i titoli posseduti.

Ne consegue che, ad esempio l'AVIS, il 118, etc, potranno stipulare apposite convenzioni in via diretta con l'Azienda che ha stipulato il contratto con lo specializzando.

Alla luce di quanto sopra le SS.LL. sono invitate a disporre quanto necessario per garantire gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle relative norme.

Ringraziando per la fattiva collaborazione, si porgono distinti saluti.

Vittorio DEMICHELÌ

PC/RFC